


- Licenziamento ritorsivo: il difetto di proporzionalità non fa presumere necessariamente l'esistenza di un motivo illecito determinante -



- Gennaio 2024 -

a cura di **Filippo Capurro**

→ LA PRONUNCIA

Cass. 09/01/2024 n. 741 ord. 

→ IL PERIMETRO

La specifica questione riguarda l'**efficacia determinativa esclusiva** del motivo ritorsivo, che si ritiene non potersi affermare di per sé, solo a causa della inidoneità causale dell'addebito per **difetto di proporzionalità**, pur essendosi accertata la commissione dell'illecito disciplinare.

→ RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 18, comma 1, L. 300/1970.

Art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015.

→ I "PASSAGGI" SALIENTI

Si legge nella pronuncia:

*"23. Da tali premesse discende che, poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la **concreta valutazione di gravità dell'addebito** nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere **rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento**, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti **meramente formale o apparente** o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da **degradare a semplice pretesto** per l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo.*

*24. In tema di licenziamento nullo, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per **difetto di proporzionalità**, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della **illiceità**, anziché in quella della **illegittimità**."*

→ OSSERVAZIONI

La pronuncia è di grande interesse perché aiuta a comprendere che attribuire efficacia determinativa esclusiva al motivo ritorsivo solo a causa della inidoneità dell'addebito per difetto di proporzionalità a integrare una giusta causa di licenziamento, porta a **confondere** e **sovrapporre** la categoria della nullità con quella della illegittimità del recesso.

→ PRECEDENTI

Tra le diverse pronunce sul motivo ritorsivo Cass. 27/01/2022 n. 2414 ord. affronta la sua distinzione rispetto a quello discriminatorio, che invece non deve essere esclusivo per rilevare.